

N. 412/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La Corte d'Appello di Campobasso, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia D'Errico	Presidente
dr. Marco Giacomo Ferrucci	Consigliere
dr. Catello Maresca	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 412/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 192/2021 del 24/05/2021 del Tribunale di Larino nel procedimento iscritto al R.G. 339/2019, avente ad oggetto: ***Opposizione a ingiunzione di pagamento***

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, LA BASILICATA E IL MOLISE – S.O.T. ISERNIA (CF. 97210890584), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. 92012810708 – Fax 0874604358 – pec ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici domicilia ope legis alla via Insorti d'Ungheria n. 74 –

APPELLANTE

E

██████████ (C.F. ██████████) e A.S.D. ██████████ (C.F. ██████████) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Caserta, ██████████

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per l'appellante **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** si chiede di riformare la sentenza impugnata, con conseguente accertamento della legittimità ed efficacia dell'ordinanza -

Firmato Da: MARESCA CATELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 474e243b56d810
Firmato Da: DIERRICO MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 71aa7d684f13e630363b666d01a2da79



ingiunzione n. prot. 19282 R.I 68 del 1.03.2019; 2. in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Gli appellati, ritualmente citati, sono rimasti contumaci.

CONCLUSIONI: sulla scorta delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 01/03/2023, la causa è stata decisa mediante pronuncia del dispositivo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, [REDACTED] [REDACTED] chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. prot. 19282 R.I 68 del 1.03.2019, emessa dall'Agenzia Dogane Monopoli -Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – con la quale era stata comminata a carico della medesima parte la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione dell'art.7, comma 3 quater, del D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi).

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale contestava il ricorso chiedendone il rigetto.

All'udienza di discussione del 24.05.2021 il Tribunale di Larino pronunciava la sentenza n.192/2021, con la quale in accoglimento dell'opposizione veniva annullata l'ordinanza ingiunzione e compensate le spese del giudizio.

Con ricorso in appello del 21.12.2021 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise proponeva appello avverso la predetta sentenza per veder accolte le conclusioni indicate in premessa.

Gli appellati ritualmente citati sono rimasti contumaci.

All'udienza del 01/03/2023, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate e riportate in epigrafe, è stata decisa col deposito del dispositivo.

2. Nel merito, l'unico motivo proposto dalla parte appellante non è fondato e va, quindi, rigettato.

Occorre premettere che l'ordinanza ingiunzione deriva da un sopralluogo ispettivo, eseguito in data 12 dicembre 2018 dei funzionari dell'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, S.O.T. di Isernia, insieme ad agenti della G. di F. Gli accertatori, dopo aver verificato la piena conformità a legge degli apparecchi da gioco (ex art. 110 comma 6/A e comma 7) e degli altri strumenti d'intrattenimento ivi presenti, hanno rinvenuto n. 2 PC portatili, modello HP 530 e modello Lenovo B50-10 collegati alla rete elettrica, spenti e nella disponibilità della clientela, *“adibiti alla libera navigazione sul WEB, senza alcun tipo di inibizione*



ai siti che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza".

Eseguendo l'esame della cronologia del p.c. Lenovo B50-10, emergeva l'accesso al sito www.betpoint.it per i giorni 08, 09, 10, 11 e 12 dicembre 2018 e veniva visualizzato un solo username. Dall'esame della cronologia del p.c. modello HP 540 emergeva l'accesso al sito www.betpoint.it per i giorni 09 e 10 dicembre 2018 e venivano visualizzati diversi username. Tanto conduceva gli operanti a ritenere provato *"l'uso dei medesimi sulle piattaforme di gioco online"* e veniva, di conseguenza contestata la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.

Tanto premesso, occorre osservare come il divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater, D.L. 158/2012 testualmente sanziona *"la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità"*.

Occorre, quindi, verificare se gli elementi, raccolti dai verbalizzanti e posti a base dell'ordinanza ingiunzione in esame, siano sufficienti a ritenere provata la condotta contestata di *"messa a disposizione"* a carico del gestore del circolo ricreativo.

Pur non condividendo, questa Corte, le motivazioni espresse dal giudice impugnato secondo cui la contestazione riguarderebbe solo apparecchi strutturalmente e funzionalmente destinati in via esclusiva alla fruizione di gioco, ben diversi da quelli presenti nei locali dell'A.S.D. [REDACTED] e oggetto di contestazione, non si ritiene sufficientemente provata la responsabilità del [REDACTED]

Ne consegue il rigetto dell'appello in base all' art. 6 co.11 del d. lgs. n. 150/11, che stabilisce: *"Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"*.

2.1 In particolare, non è documentato dai verbalizzanti l'utilizzo per un periodo congruo tale da attestare un impiego costante e univoco dei computer, notoriamente usati per finalità diverse e molteplici. Né è segnalata la predisposizione per un accesso diretto ai siti di gioco. Anzi, nello stesso verbale del 12 dicembre 2018 si dà atto che la postazione informatica in discorso non conteneva alcun dispositivo dedicato a presentare l'offerta di gioco, né che era impedita la libera navigazione in internet. Si trattava, cioè, di due postazioni di accesso a internet, come avviene in un ordinario spazio



di internet point, aperto alla fruizione della navigazione sul web in totale autonomia e riservatezza da parte degli utenti.

Tanto non consente di escludere un impiego del tutto occasionale, per sole 4 volte per un pc e 2 per un altro, oggettivamente non controllabili ed eliminabili da parte del gestore del circolo ricreativo. Il comportamento degli avventori intenti a utilizzare il personal computer per connettersi al sito di gioco on line, può essere, infatti, del tutto autonomo, in nulla influenzato dalla postazione di accesso a internet, che è ben diversa da un cd. totem, appositamente dedicato al gioco online. La messa a disposizione di una piattaforma, aperta alla libera navigazione da parte degli utenti, non può da sola, imputare alcuna responsabilità a carico dell' esercente, il quale non è in grado di impedire in anticipo e in maniera assoluta la navigazione verso i siti di gioco, né ha titolo per "filtrare" i contenuti o tanto meno per interrompere l' utilizzo della postazione internet con cui si fruisce di contenuti perfettamente leciti. Non si può, in definitiva, imputare all' esercente la sola messa a disposizione di terminali internet che non impediscano la navigazione su internet e, quindi, anche verso siti di gioco in maniera del tutto occasionale.

In tal senso, appaiono condivisibili le censure all' ordinanza ingiunzione mosse dal [REDACTED] in primo grado richiamando la giurisprudenza delle corti penali, già intervenuta in argomento, che hanno stabilito come *"non vi è alcun divieto, nell' ordinamento, di utilizzare una postazione pubblica di accesso ad Internet per collegarsi ad una piattaforma di gioco, poiché i vincoli` del D.L. 40/2010 e della successiva L. 158/2012 riguardano, evidentemente, postazioni collegate in modo permanente alla piattaforma del concessionario, non potendosi sottacere, peraltro, che l' attuale disciplina della riservatezza dei dati personali impedisce all' esercente di controllare l' attività del cliente durante la navigazione su Internet"* (così GIP Trib. Teramo 15.5.2015, Tribunale di Matera n. 674/2017 del 6 giugno 2017, già passate in giudicato).

2.2. Per altro verso, sorgono dubbi nella fattispecie in esame anche in ordine alla presenza dell' elemento soggettivo da parte del gestore. In tal senso, indicazioni si possono ricavare dall' AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, Area Monopoli, Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, con la propria nota circolare prot. 19453 del 6.3.2014 (prodotta dall' opponente in primo grado al doc. n. 4), ove si è testualmente osservato che *"relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web)"*, richiamando in proposito anche giurisprudenza



intervenuta sul punto (cfr. Cass. pen., 1° ottobre 2013, n. 40624). Peraltro, lo stesso Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, per il tramite della Sezione Operativa Territoriale di Potenza, ha di recente adottato, in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame, due ordinanze di archiviazione dei procedimenti avviati nei confronti di una Sala giochi - Internet Point e di una rivendita Tabacchi, per presunte violazioni dell'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012 (prodotte coi doc. 9 e doc. 10 dell'opposizione in primo grado). In tali casi l'Ufficio procedente ha correttamente ritenuto si trattasse di fattispecie non sanzionabili, richiamando recentissime indicazioni operative della stessa ADM (nota interpretativa della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione – Ufficio Analisi e Strategie di Controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 104999 del 3.10.2017) ove viene precisato che la previsione di cui all'art. 7 c. 3 quater d.l. n. 158/2012 implica l'accertamento in concreto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all' esercente. La violazione, in tali casi, è stata esclusa sul rilievo che *“...le apparecchiature non risultavano collegate a piattaforme di gioco, bensì spente; non era presente all'atto dell'accesso ispettivo alcun avventore/socio intento a giocare; non erano presenti elementi logistici tali da indurre a ritenere sussistente un'organizzazione per favorire l'attività di gioco ...”*. Situazioni del tutto sovrapponibili alla fattispecie in contestazione.

Nello stesso senso la Corte di Appello di Brescia, n. 342/2017 del 7.3.2017 ha ritenuto, che, in base ai principi generali, era necessario raggiungere una prova piena e tranquillizzante del fatto che, dal contesto delle circostanze, emergesse la specifica finalità di consentire la connessione a siti di gioco. In particolare, nella fattispecie in analisi risultano assolutamente mancanti tutti gli elementi indiziari di tale finalità.

In particolare:

- 1) Manca il re-indirizzamento in homepage su un sito di gioco on line, e non è inibito l'accesso anche ad altri siti che rende pertanto possibile la libera navigazione sul web;
- 2) Non sono presenti sul desktop dei pc icone di collegamento ai siti di concessionari online, né l'accesso risulta subordinato all'inserimento, tramite tastiera di chiavi di accesso (codice utente e/o password);
- 3) Al momento del sopralluogo i computer erano spenti e non erano presenti giocatori; inoltre, dal verbale e dalle fotografie allegate non risulta che l'apparecchio contestato fosse dotato di dispositivi per l'inserimento di denaro o smart card.

Ne deriva che dalle suddette risultanze emerge che i computer in questione davano libero accesso al web, permettendo all'utente di navigare scegliendo in piena libertà i criteri della sua ricerca on



line, e non erano esclusivamente destinati all'intrattenimento, né erano dotati di periferiche utili per l'inserimento di denaro o di carte di pagamento.

Tali considerazioni conducono a ritenere non sufficientemente provata la responsabilità del [REDACTED].
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione risulta, pertanto, fondata ed accoglibile in base all' art. 6 co.11 del d. lgs. n. 150/11.

3. Nulla per le spese del presente grado di giudizio, essendo gli appellati rimasti contumaci.

PQM

pronunciando definitivamente sull'appello proposto con ricorso depositato il 21/12/2021 dall'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLLIA, LA BASILICATA E IL MOLISE – S.O.T. ISERNIA (CF. 97210890584), in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 192/2021, emessa dal Tribunale di Larino del 24.05.2021

esaminate le note scritte depositate dall'appellante, in sostituzione dell'udienza del 1/03/2023, nei termini assegnati ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c.; rilevato che l'appellato [REDACTED] [REDACTED] benché il ricorso risulti ritualmente notificato, non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;

così provvede:

- rigetta l'appello;
- nulla per le spese, essendo l'appellato contumace.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 2 marzo 2023.

Il consigliere est.

dr. Catello Maresca

Il Presidente

dr. Maria Grazia d'Errico

